

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Area: VERTENZE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09008 del 29/07/2020

Proposta n. 11757 del 29/07/2020

Oggetto:

Art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 -Trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) Autorizzazione istanze

Oggetto: Art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18-Trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) Autorizzazione istanze

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 04 febbraio 2020, n. 26 *"Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, gli articoli 15 e 17, che dispongono interventi di cassa integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”* alla luce anche della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO l'articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”* che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non

superiore a nove settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia del 24.03.2020, concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, che assegna alla Regione Lazio una prima quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. 18/20 pari a € 144.450.440,00;

VISTO il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;

VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 24.03.2020 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga";

VISTO il Decreto Legge n. 23 del 8.04.2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" che all'art.41, 1 e 2 comma, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 5 del 24 aprile 2020, recante la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 1;

VISTE le istanze di Cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende interessate secondo quanto riportato all'art. 6 del citato Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali stipulato in data 24.03.2020;

ACQUISITA l'istruttoria, con esito positivo, sulle citate istanze di Cassa integrazione in deroga presentate con le modalità definite dall'Accordo quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 24 marzo 2020, come da Allegato A alla presente Determinazione;

VISTA la Determinazione n. G08880 del 27.07.2020, con la quale la Regione Lazio, preso atto della nota trasmessa dall'INPS e acquisita al Prot. Regionale con n. 649873 del 22.07.2020, comprendente l'elenco delle aziende che non possono accedere alla cassa integrazione in deroga in quanto aventi diritto agli ammortizzatori ordinari (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà), ha provveduto all'annullamento delle autorizzazioni al trattamento di Cassa integrazione in deroga, ex art. 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di n. 1.017 aziende per un importo complessivo di € **13.854.572,10**;

RITENUTO, per quanto esposto di procedere ad autorizzare il trattamento di Cassa integrazione in deroga – di cui all'articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”* ed all'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 24 marzo 2020 - in favore delle aziende interessate, come individuate nell'Allegato A alla presente determinazione;

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente provvedimento:

DETERMINA

1. di autorizzare la concessione del trattamento Cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del suddetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante *“Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”* e dell'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 24 marzo 2020 e della normativa dettagliatamente indicata in premessa, a favore delle imprese indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) darà attuazione alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa vigente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima divulgazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

LA DIRETTRICE

Avv. Elisabetta Longo